



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24020 VILMINORE DI SCALVE
Codice fiscale e Partita IVA 00663280162
tel. 0346 51 014 fax 0346 51 694 e-mail: info@comune.vilminore.bg.it

ORDINANZA NR. 3 DEL 10.03.2021

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte” con cui sono state applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia nr. 714 del 04/03/2021 recante” ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 Del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

CONSIDERATO che in tale ordinanza si prevedeva la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (leFP), negli Istituti tecnici

superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia, fatto salvo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 fino al 14 marzo 2021.

CONSIDERATO ALTRESI' che in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto sopra, restava la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa necessaria all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica digitale integrata;

VISTE le evidenze risultanti dall'andamento della situazione epidemiologica del territorio del Comune di Vilminore ed in particolare i focolai scoppiati proprio all'interno degli ambienti scolastici;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un'incidenza in crescita in particolare nella popolazione più giovane;

ORDINA

Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio del comune di Vilminore di Scalve)

Dal 15 marzo 2021 e fino al 28 marzo 2021, in relazione all'intero territorio del comune di Vilminore di Scalve, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con la sospensione delle attività in presenza per tutte le categorie di studenti.

Si dà atto che, conformemente al disposto dell'art. 54, comma quarto del D.Lgs 267/2000 della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bergamo; il presente atto diventato efficace ed esecutivo conformemente ed esecutivo ai sensi degli art. 21 bis e 21 quater della legge 241/1990 deve essere portato ad esecuzione ad hora, pertanto, chiunque cui spetti per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato della sua esecuzione.

Essa viene resa pubblica mediante affissione all'albo on line del Comune.

La violazione della presente Ordinanza sarà punita a norma dell'art. 650 del Codice Penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alle condotte di inottemperanza; che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o affissione all'albo pretorio del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo, ovvero, in via alternativa, mediante ricorso gerarchico improprio al Prefetto, da proporre entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.P.R. 247/11/1971, n. 1199;

IL SINDACO
Orrù Pietro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs 82/2005